

per le pubbliche vie caricate, o nei
seminati od ortaglie.

Art. 63

I proprietari e conduttori di be-
stiami rispondono in solidum dei
danni che commette il loro bestiame,

Art. 64

La Compagnia può sequestrare il
bestiame che si trova pascolando ab-
solvamente nelle stregghe prima del-
l'autorizzazione data dal Sindaco
con pubblico bando.

Art. 65

Il proprietario del bestiame seque-
strato può ritirarlo, anche nel caso
di contestazione, mediante deposito
presso il capone della somma corrente
per i pagamenti di cui al primo ca-
ponaso dell'art. 45 del Regolamento.

Uguale diritto spetta al proprie-
tario del bestiame sequestrato tem-
poraneamente a tenore del pre-
cedente articolo 63.

Art. 66

Il sequestro del bestiame non

potrà essere impugnato trascorsi
tre giorni dalle udienze date dal
Sindaco al proprietario.

Gli stipi "tinnini" de conous nel
caso di appropriaione temporanea
di cui all'articolo 63.

Capo quinto Tariffa delle apicurazioni

Art. 69

La tariffa di apicurazione è la
seguente:

Per ogni capo bovino
ed equino L " 50

Per ogni capra, pecora
e asino " " 25

Per ogni maiale " " 25

Per ogni casa civile di
1.^a classe, contenente bottega
da commercio " 50

Per ogni casa civile
di 2.^a classe " 250

Per ogni casa rurale di

1 ^a classe	L	150
Su ogni cassa rurale di		
2 ^a classe	"	" 75
Su ogni bottega da		
lavoro e su ogni casotto		
su vendite di carne	"	L "
Su il Magazzino del		
Monte Janatico	"	L "
Su ogni 40 arc o		
frangere di trono a vigua,		
carne e carciofi, compresi		
gli' alberi fruttiferi, meno		
l'olivo,	"	L "
Su ogni ettaro di		
trono seminato a grano,		
orzo, fave, ceci, cicorie		
e piselli, compresi i' pardi,	"	L 50
Su ogni albero d'olivo	"	" 15
Lotto ed approvato seduta stante,		
Firmati all'originale		
Il Presidente	Il Consigliere	Respons.
M. Caij	Colm. Luigi	

Il Segretario
Palumbo

Publicato nell'atto formale
il 23 Maggio 1899 senza reclamo.

Salvo Legito

Per copia conforme ad uso
numero

Salvo Legito

V. S. Sindaco

Bagarello

M. Prefetto

Visto l'articolo 3 del Regolamento
14 Luglio 1897. N. 403.

Approva

Il presente capitolato baracellare.

Cagliari 2 giugno 1899

M. Prefetto

G. G. G.

